

**COMUNE DI VIGOLZONE**

**PROVINCIA DI PIACENZA**

**CAPITOLATO D'ONERI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI VIGOLZONE (PC), PER LA DURATA DI SEI ANNI (DAL 1/08/2017 AL 31/07/2023) - CIG: 7085112362

**ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

L'affidamento in concessione del servizio ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni cimiteriali con corrispettivo presso i cimiteri del Comune di Vigolzone.

Nel territorio Comunale sono presenti e funzionanti n. 8 impianti cimiteriali comunali e, precisamente:

- Cimitero Vigolzone capoluogo – Via Casalegno;
- Cimitero della frazione di Veano – S.P. del Bagnolo;
- Cimitero della frazione di Bicchignano – S.P. del Bagnolo;
- Cimitero della frazione di Chiulano – Fraz. Chiulano
- Cimitero della frazione di Grazzano Visconti – Strada Comunale Ca' Matta
- Cimitero della frazione di Villò – Via Genova
- Cimitero della frazione di Albarola – Via dei Tigli
- Cimitero della frazione di Carmiano – Via San Giovanni

Le prestazioni cimiteriali oggetto del presente capitolato sono a titolo indicativo le seguenti:

**1a) Operazioni cimiteriali**

- inumazione salme in campo comune;
- tumulazione in deposito
- tumulazione in loculo comunale o cappella privata a qualunque altezza;
- esumazione da campo comune;
- esumazione da deposito esclusa la rimozione del monumento;
- esumazione da loculo;

- traslazione da loculo comunale e/o cappella privata (loculo di punta o fascia) o deposito con destinazione resti mortali in loculo di cappella privata o comunale e/o celletta a qualsiasi altezza con la sola rimozione di lastra e chiusura con mattoni e riposizionamento lastra (loculo precedentemente vuoto);
- traslazione da loculo comunale e/o cappella privata (loculo di punta o fascia) o deposito con destinazione resti mortali in loculo di cappella privata o comunale e/o celletta a qualsiasi altezza con rimozione di lastra, apertura e chiusura con mattoni e riposizionamento lastra;
- inumazioni di salme indecomposte;
- tumulazioni di cofanetti di resti mortali ed urne cinerarie;
- collocamento di resto mortali ed urne cinerarie
- operazioni di varia natura.

### **1b) Attività di riscossione delle tariffe dei servizi cimiteriali**

L'impresa concessionaria dovrà gestire il servizio di incasso dei servizi applicando le Tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale. L'impresa è tenuta a trasmettere trimestralmente l'elenco delle operazioni cimiteriali effettuate con i relativi importi introitati.

L'esecuzione dei servizi è da considerarsi comprensiva oltre che della mano d'opera anche del materiale necessario alle opere, dei noleggi di attrezzature e di macchinari e dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali eseguite.

Il contratto di concessione avrà la durata di anni 6 con decorrenza 01/08/2017 e con scadenza 31.07.2023, non rinnovabili, a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio anche nelle more della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire l'inizio del rapporto qualora per evenienze legate all'espletamento della procedura di gara o ad altre circostanze imprevedute non fosse possibile rispettare il termine iniziale sopra indicato.

### **ART. 2 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

Le operazioni cimiteriali oggetto del presente capitolato dovranno essere effettuate con le medesime modalità e cura in tutti i cimiteri sopra elencati del territorio comunale, nessuno escluso.

Le attività di sepoltura avverranno esclusivamente nei giorni feriali, sia al mattino che al pomeriggio, sabato compreso, tranne che in occasione di 2 giorni festivi consecutivi, caso in cui si lavorerà in uno dei due, di norma il secondo, o in occasione di 3 giorni festivi consecutivi, caso in cui si lavorerà nel secondo di essi.

Tutte le altre attività verranno di norma sospese nei giorni festivi salvo particolari disposizioni della Stazione appaltante.

Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma dovranno essere effettuate dalle ore 8,30 alle ore 18,00. Potranno essere eccezionalmente proposti dalla ditta aggiudicataria orari differenti, previa richiesta al responsabile dei servizi cimiteriali, con un anticipo di almeno 36 ore.

In caso di salme in transito o in deposito presso il/i cimitero/i o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati.

Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Vigolzone.

Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune medesimo.

### **ART. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO**

Ai sensi dell’art. 167 del Dlgs 50/2016 il valore stimato della concessione del servizio in questione, ricomprendente il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione (Delibera AVCP n. 61/2012), ammonta a complessivi **€ 75.450,00 (oltre IVA)** per l’intera durata della concessione (6 anni);

Il valore complessivo presunto della concessione comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali, (pari ad € 750,00) e del canone concessorio che verrà riconosciuto al Comune concedente, pari ad € 3.000,00, a carico della ditta concessionaria, è stato calcolato applicando le singole tariffe, indicate all’art. 10 del presente documento, alla media delle operazioni cimiteriali eseguite nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), riportate nella tabella sottostante:

#### **NUMERO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONI EFFETTUATE NEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016**

	Nr. operazioni Anno 2014	Nr. operazioni Anno 2015	Nr. operazioni Anno 2016	Totali	media sui tre anni
Tumulazione in loculi (privati o comunali)	51	49	36	136	<b>45</b>
Estumulazioni	7	8	25	40	<b>13</b>
Tumulazione in depositi	6	10	10	26	<b>8</b>
Altre operazioni	4	6	6	16	<b>5</b>

Pertanto, l’ammontare presunto dell’affidamento, commisurato al numero delle operazioni eseguite in media nel triennio precedente, moltiplicato per il rispettivo valore tariffario, è analiticamente riportato nella tabella sottostante:

<b>OPERAZIONI CIMITERIALI (entrate concessionaria)</b>	<b>dal 1/8/2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>fino al 31/7/2023</b>	<b>Totale operazioni (a)</b>	<b>Prezzo unitario (b)</b>	<b>Totale appalto per voce (a x b)</b>
Tumulazioni in loculo (cappella privata e comunale) a qualunque altezza	22	45	45	45	45	45	23	270	€ 150,00	€ 40.500,00
Estumulazioni	6	13	13	13	13	13	7	78	€ 200,00	€ 15.600,00
Tumulazione in depositi	4	8	8	8	8	8	4	48	€ 200,00	€ 9.600,00
Altre operazioni/miste (media)	2	5	5	5	5	5	3	30	€ 200,00	€ 6.000,00
Totale	34	71	71	71	71	71	37	426	=====	
Valore complessivo stimato delle operazioni (iva esclusa)										€ 71.700,00
Canone a favore del comune (iva esclusa)	208	500	500	500	500	500	292		500,00	€ 3.000,00
Oneri della sicurezza da interferenze (D.U.V.R.I.)	52	125	125	125	125	125	73		125	€ 750,00
Valore complessivo presunto dell'appalto (iva esclusa)										€ 75.450,00

Le operazioni cimiteriali non prevedono impegno di spesa da parte del Comune in quanto la ditta appaltatrice assumerà l'onere dei relativi servizi sulla base del Capitolato d'oneri con riscossione diretta del corrispettivo dei servizi prestati all'utenza sulla base del tariffario.

Le tariffe di cui all'art. 10 del presente Capitolato sono vincolanti ai fini contrattuali.

La tariffa delle operazioni "altre operazioni/miste" per semplificazione è stata determinata in euro 200,00 quale valore medio dell'ultimo triennio.

Il valore della concessione si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte e a mantenere il cimitero secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.

Gli importi sopraindicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l'aliquota vigente.

#### ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Quale corrispettivo di concessione, oltre IVA di Legge, la ditta concessionaria dovrà versare annualmente al Comune di Vigolzone, dietro presentazione di fattura da parte del medesimo, un canone concessorio:

1. Il canone annuo a base di gara per la gestione in concessione del servizio, rispetto al quale ciascun concorrente dovrà formulare la propria offerta, **soggetta a possibile rialzo** (offerta economica), è pari ad **Euro 500,00/annui** (IVA esclusa) e a complessivi **Euro 3.000,00** (oltre IVA 22%) per l'intera durata di 6 anni. Tale importo verrà corrisposto annualmente dal concessionario all'Amministrazione comunale a titolo di canone concessorio per la gestione del servizio, e resterà fisso e invariabile nel corso dei 6 anni di durata della concessione;
2. Per quanto riguarda il primo e l'ultimo anno della concessione, dato che avrà decorrenza dal 1° agosto 2017, verrà corrisposto al Comune un canone pari ad euro 208,00 relativo a cinque mesi di gestione del servizio; analogamente, nel 2023 verrà corrisposto al Comune un canone pari ad euro 292,00 relativo ai sette mesi di gestione del servizio.

L'impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare al canone base, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dal rischio specifico d'impresa.

A tal fine, il rialzo percentuale sul canone concessorio, offerto in sede di gara, dovrà essere coerente con il piano economico-finanziario della gestione in concessione (presentato in sede di gara). Tale piano deve contenere l'indicazione analitica, su base annua, delle entrate e delle spese, compresi gli eventuali investimenti, e deve essere coerente rispetto alle tariffe vigenti, all'offerta tecnica e ad adeguati standards di qualità dei servizi offerti.

3. Al termine dei 6 anni, in caso di provvisoria prosecuzione della concessione, dietro autorizzazione del Servizio comunale, il suddetto canone subirà un adeguamento pari alla variazione dell'indice ISTAT FOI disponibile, calcolata sugli interi sei anni della concessione, sempre che nel corso della concessione non pervengano nuovi obblighi di legge a cui debba adeguarsi anche il presente patto concessorio.
4. Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali, sempre a carico del Concessionario;
5. A fronte del pagamento del canone annuale di concessione da parte del Concessionario, il Comune provvederà ad emettere la relativa fattura quietanzata;
6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, saranno applicate le penali o la revoca, decadenza, atto di ritiro e cessazione della concessione di cui ai successivi artt. 27, 30 e 31;

Al termine della concessione la polizza fideiussoria di cui all'art. 28 del presente capitolato sarà svincolata solo successivamente alla verifica d'incasso di tutti i canoni annuali.

#### **ART. 5 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

**Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza, previste per lo svolgimento dei servizi cimiteriali richiesti, indicati al successivo art. 8 del presente capitolato.**

#### **ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le prestazioni dei servizi richiesti dovranno tenere conto delle destinazione d'uso dei luoghi e dovranno essere svolti in conformità di quanto disposto dal presente capitolato e in osservanza alle disposizioni contenute nelle seguenti norme vigenti:

- 1) Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) e s.m.;
- 2) D.P.R. n. 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 3) Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993 e s.i.m.;
- 4) L.R. Emilia-Romagna n. 19 del 29/07/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e s.m, nonché la relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione;
- 1) Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 03/03/2009;
- 2) D.Lgs. 81/2008;

#### **ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio relativo alla gestione dei Servizi Cimiteriali è classificato a tutti gli effetti “Servizio Pubblico” o di “Pubblica Utilità” e, per nessuna ragione, può essere sospeso, interrotto od abbandonato, se non per comprovate cause di forza maggiore.

L'Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità dello stesso sulla base delle norme che regolano la materia.

Nell'eventuale caso di accertata inadempienza, nei confronti del concessionario, verrà applicato l'articolo 331 del Codice di Procedura Penale.

I servizi non possono essere interrotti o sospesi. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Aggiudicatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'Aggiudicatario medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

Per l'esecuzione d'ufficio il Comune di Vigolzone potrà avvalersi di qualsiasi impresa o provvedere direttamente.

#### **ART. 8 – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE**

La descrizione delle attività per l'esecuzione dei vari servizi cimiteriali, è puramente indicativa, in quanto l'appaltatore potrà conseguire i risultati richiesti anche con procedimenti diversi.

La ditta concessionaria dovrà eseguire tutte le operazioni successivamente descritte per le quali dagli utenti terzi **avrà titolo ad introitare e trattenere tutti i proventi derivanti dalle operazioni cimiteriali con intervento sulle salme** e i cui importi, sono stabiliti dal Tariffario approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 28/03/2017.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire inoltre, in aggiunta a quelle senza oneri eventualmente previste nell'offerta tecnica, le operazioni richieste dal Comune per le quali verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato in base alle tariffe approvate scontate del 20%. Le tempistiche delle operazioni richieste dal Comune saranno oggetto di accordo tra le parti.

Le Operazioni cimiteriali si classificano in:

##### **A. Operazioni di Inumazione salme in campo comune** di adulti, neonati, bambini, feti o arti:

- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero o dalla camera mortuaria al posto di inumazione, compresa l'eventuale sosta nella chiesa per le funzioni religiose;
- escavazione di fossa di dimensioni idonee a mano o con mezzi meccanici (L. cm. 160/220 x cm. 70/90, H 180/220, L. cm. 100/120 x 50, H cm. 50/60;
- deposizione del feretro;
- chiusura e riempimento della fossa con terra a mano fino a copertura della bara e con mezzo meccanico per la parte rimanente;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente a deposito nell'ambito dei Cimiteri Comunali;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- spargimento di sabbioncino nell'area circostante il posto di inumazione;
- riquadratura del terreno di copertura e formazione del cippo;
- riassetto vialetto
- rimozione e smaltimento rifiuti (anche speciali) risultanti dalle attività effettuate
- riquadratura e livellamento del terreno anche successivamente se necessario.

**B. Operazioni di Tumulazione in deposito, esclusa la rimozione del monumento** di adulti, neonati, bambini, feti o arti:

- rimozione tavelloni di chiusura del deposito;
- apertura deposito;
- tumultazione del feretro o dei resti mortali;
- chiusura del deposito con tavelloni e soletta a regola d'arte e ripristino
- pulizia generale
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

*Per la rimozione del monumento, l'eventuale ripristino e smaltimento del monumento, la concessionaria se incaricata dall'interessato ad effettuare tale operazione, dovrà presentare al richiedente e per conoscenza al Comune apposito preventivo di spesa che dovrà essere adeguato e proporzionale alle dimensioni del monumento e alle operazioni richieste.*

**C. Operazioni di Tumulazione in loculo comunale o cappella privata a qualunque altezza:**

- eventuale costruzione e rimozione di impalcature od uso di scale o montafereetri e/o sistemazione del ponteggio-sollevatore;
- trasporto del feretro (o resti ossei o ceneri) dall'ingresso del cimitero alla chiesa se richiesto e successivamente al posto di tumultazione;
- protezione con adeguata delle sepolture circostanti;
- apertura del loculo o ossario compresa l'eventuale rimozione della lastra di marmo e apertura del loculo mediante demolizione parziale del muro;
- tumultazione;
- chiusura del loculo o ossario con mattoni pieni;
- rimozione del ponteggio-sollevatore e delle protezioni alle sepolture circostanti;
- eventuale raccolta di ghiaia e rimozione del terreno sovrastante la botola;
- pulizia della zona circostante nel rispetto della normativa in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

**D. Operazioni di Esumazione da campo comune** che consistono in:

- rimozione pietra tombale;
- escavazione della fossa con mezzi meccanici fino alla cassa;
- pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
- apertura della bara con raccolta dei resti mortali
- deposito dei resti in apposita cassetta di zinco e sigillatura coperchio mediante saldatura a stagno;
- trasporto della cassetta nel luogo designato secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale;
- chiusura della fossa utilizzando terra recuperata;
- pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

**E. Operazioni di Estumulazione da deposito esclusa la rimozione del monumento** di adulti, neonati, bambini per la raccolta dei resti mortali, che consistono in:

- rimozione tavelloni di chiusura del deposito;



- apertura deposito;
- apertura della bara con raccolta dei resti mortali per la tumulazione in ossario comune o altra destinazione;
- deposito dei resti in apposita cassetta di zinco e sigillatura coperchio mediante saldatura a stagno;
- chiusura del deposito con tavelloni e soletta a regola d'arte e ripristino completo dello stato dei luoghi;
- pulizia generale;
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

*Le operazioni e le metodologie sono le stesse di cui ai punti precedenti con l'esclusione della rimozione del monumento. Per la rimozione del monumento, l'eventuale ripristino e smaltimento del monumento, la concessionaria se incaricata dall'interessato ad effettuare tale operazione, dovrà presentare al richiedente e al Comune apposito preventivo di spesa che dovrà essere adeguato e proporzionale alle dimensioni del monumento e alle operazioni richieste.*

**F. Operazioni di Estumulazione da loculo di punta o fascia inclusa la cassetta di zinco** di adulti, neonati, bambini per la raccolta dei resti mortali, che consistono in:

- sistemazione del ponteggio sollevatore;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- apertura della tomba mediante demolizione del muro del loculo da dove verrà prelevato il feretro;
- apertura della bara con raccolta resti mortali;
- deposito dei resti in apposita cassetta di zinco;
- chiusura dell'elemento con lastra o altro materiale adeguato (è fatto esplicito divieto di lasciare l'elemento privo di chiusura);
- trasporto e tumulazione della cassetta nel luogo designato;
- pulizia della zona circostante il posto di estumulazione;
- rimozione del ponteggio- sollevatore e delle protezioni delle sepolture circostanti;
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

**G. Operazioni di Traslazione da loculo comunale e/o cappella privata (loculo di punta o fascia) o deposito con destinazione resti mortali in loculo di cappella privata o comunale e/o celletta a qualsiasi altezza con sola rimozione lastra e chiusura con mattoni e riposizionamento lastra (loculo precedentemente vuoto)** che consistono in Operazioni relative alle estumulazioni di cui ai precedenti punti D, E, F, con l'aggiunta di:

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- apertura loculo
- tumulazione dei resti mortali riesumati
- chiusura del loculo con mattoni pieni e intonaco;
- posa in opera della lastra di chiusura;
- pulizia generale
- smaltimento rifiuti
- rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali, compreso il terreno eccedente nel rispetto delle normative vigenti.

**H. operazioni di Traslazione da loculo comunale e/o cappella privata o deposito con destinazione resti mortali in loculo di cappella privata o comunale e/o celletta a qualsiasi altezza con rimozione lastra, apertura e chiusura con mattoni e riposizionamento lastra** che consistono in Operazioni relative alle operazioni di Estumulazione di cui ai precedenti punti D, E, F, con l'aggiunta di:

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- apertura loculo
- tumulazione dei resti mortali riesumati
- chiusura del loculo con mattoni pieni e intonaco;
- posa in opera della lastra di chiusura;
- pulizia generale
- smaltimento rifiuti

**I. Inumazioni di salme indecomposte** che consistono in:

- trasporto del feretro dal posto di esumazione-estumulazione al luogo di nuova inumazione;
- escavazione della fossa a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni L. cm.180-200 x 70-80 H cm 50-70;
- inumazione del feretro;
- riempimento della fossa a mano fino alla copertura della bara e con mezzo meccanico per la parte rimanente, utilizzando anche, a completamento, terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero urbano;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- spargimento di sabbia e ghiaia attorno alla suddetta area;
- riquadratura del terreno di copertura;
- smaltimento rifiuti.
- 

Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle operazioni medesime, la concessionaria dovrà fornire operai, macchine materiali e attrezzi adatti alla specialità dei singoli servizi.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e della pratica ed in perfetta conformità alle istruzioni che impartirà in proposito l'Amministrazione aggiudicatrice e secondo l'elenco indicativo delle attività sopra riportate.

Il concessionario è inoltre tenuto a garantire l'eliminazione di eventuali pendii o aperture che dovessero formarsi nel terreno.

**ART. 9 – ATTREZZATURE DI SERVIZIO**

Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori e delle abilitazioni occorrenti.

Saranno a carico della concessionaria la manutenzione e le riparazioni eventualmente occorrenti per la loro completa efficienza.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'acquisto delle ulteriori attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi nonché per la fornitura di tutti i generi di consumo necessari al perfetto mantenimento in efficienza e decoro di tutti gli spazi cimiteriali.

Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta affidataria rimarranno di proprietà della stessa.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature sono a carico della concessionaria.

La ditta concessionaria non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e/o materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione del Comune di Vigolzone e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

#### ART. 10 – CORRISPETTIVI/TARIFFE

Corrispettivo per operazioni cimiteriali: per ogni operazione cimiteriale effettuata dall'impresa concessionaria a favore dell'utenza, l'impresa percepirà il corrispettivo previsto nella tabella che segue approvata con Delibera di G. C. n. 23 in data 28.03.2017.

<b>TARIFFARIO</b>			
	<b>DESCRIZIONE TIPOLOGIA</b>	<b>OPERAZIONI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1</b>	<b>* INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scavo</li> <li>- inumazione del feretro;</li> <li>- rinterro con materiale idoneo;</li> <li>- sgombero del terreno eccedente e pulizia;</li> <li>- esecuzione del rialzo con terreno;</li> <li>- Pulizia Generale</li> <li>- Smaltimento eventuali rifiuti</li> </ul>	<b>€ 110,00 + IVA</b>
<b>2</b>	<b>TUMULAZIONE SALME IN DEPOSITO, ESCLUSA LA RIMOZIONE DEL MONUMENTO</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del deposito, nessuna operazione esclusa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione tavelloni di chiusura del deposito;</li> <li>- apertura deposito;</li> <li>- tumulazione del feretro o dei resti mortali;</li> <li>- chiusura del deposito con tavelloni e soletta a regola d'arte;</li> <li>- pulizia generale</li> <li>- smaltimento rifiuti</li> </ul>	<b>€ 200,00 + IVA</b>
<b>3</b>	<b>TUMULAZIONE IN LOCULO DI PUNTA IN CAPPELLA COMUNALE O DI FAMIGLIA A QUALUNQUE ALTEZZA</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del loculo, nessuna operazione esclusa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- apertura loculo;</li> <li>- tumulazione del feretro o dei resti mortali;</li> <li>- chiusura del colombario con mattoni pieni e intonaco;</li> <li>- posa in opera della lastra di chiusura;</li> <li>- pulizia generale</li> <li>- smaltimento rifiuti</li> </ul>	<b>€ 150,00 + IVA</b>
<b>4</b>	<b>TUMULAZIONE IN LOCULO DI FASCIA IN CAPPELLA COMUNALE O DI FAMIGLIA A QUALUNQUE ALTEZZA</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del loculo, nessuna operazione esclusa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- apertura loculo;</li> <li>- tumulazione del feretro o dei resti mortali;</li> <li>- chiusura del loculo con mattoni pieni e formazione di intonaco;</li> <li>- posa in opera della lastra di chiusura;</li> <li>- pulizia generale</li> </ul>	<b>€ 170,00+IVA</b>

		- smaltimento rifiuti	
<b>5</b>	<b>ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del loculo, nessuna operazione esclusa.	- Scavo - esumazione dei resti in cassetina con destinazione ossario comune - rinterro con materiale idoneo; - sgombero del terreno eccedente e pulizia; - esecuzione del rialzo con terreno; - Pulizia Generale - Smaltimento eventuali rifiuti	<b>€ 180,00 + IVA</b>
<b>6</b>	<b>ESTUMULAZIONE DA DEPOSITO</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del deposito, nessuna operazione esclusa. (si intende esclusa la sola rimozione del monumento)	Esumazione da tomba, completa di cassetta in metallo: - Apertura deposito - esumazione dei resti con riduzione in cassetina (se possibile) e tumulazione dei resti in ossario comune compresa - deposito dei resti speciali negli appositi contenitori per il trasporto alla discarica autorizzata; - chiusura e ripristino chiusura deposito a regola d'arte; - pulizia generale - smaltimento rifiuti speciali	<b>€ 200,00+ IVA</b>
<b>7</b>	<b>ESTUMULAZIONE DA CAPPELLA PRIVATA O COMUNALE SE LOCULO DI PUNTA</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del loculo, nessuna operazione esclusa.	Esumazione da loculo, completa di cassetta in metallo: - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - apertura loculo; - esumazione del feretro o dei resti mortali con riduzione in cassetina e tumulazione in ossario comune; - Ripristino chiusura - pulizia generale - smaltimento rifiuti speciali	<b>€ 200,00 + IVA</b>
<b>8</b>	<b>ESTUMULAZIONE DA CAPPELLA PRIVATA O COMUNALE SE LOCULO DI FASCIA</b> con esecuzione di tutte le operazioni necessarie dall'apertura alla chiusura del loculo, nessuna operazione esclusa.	Esumazione da loculo, completa di cassetta in metallo: - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - apertura loculo; - esumazione del feretro o dei resti mortali con riduzione in cassetina e tumulazione in ossario comune; - chiusura del colombario con mattoni pieni e formazione di intonaco; - posa in opera della lastra di chiusura; - pulizia generale - smaltimento rifiuti	<b>€ 200,00 + IVA</b>
<b>9</b>	<b>TRASLAZIONE DA LOCULO COMUNALE E/O</b>	Operazioni relative alle estumulazioni di	<b>Costo Estumulazione</b>

	<b>CAPPELLA PRIVATA O DEPOSITO CON DESTINAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULO DI CAPPELLA PRIVATA O COMUNALE E/O CELLETTA A QUALSIASI ALTEZZA CON SOLA RIMOZIONE LASTRA E CHIUSURA CON MATTONI E RIPOSIZIONAMENTO LASTRA (LOCULO PRECEDENTEMENTE VUOTO)</b>	cui alle voci precedenti e inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- tumulazione dei resti mortali riesumati</li> <li>- chiusura del loculo con mattoni pieni e intonaco;</li> <li>- posa in opera della lastra di chiusura;</li> <li>- pulizia generale</li> <li>- smaltimento rifiuti</li> </ul>	<b>di cui alle voci precedenti + € 50,00 + IVA (complessivi € 250,00 + IVA)</b>
<b>10</b>	<b>TRASLAZIONE DA LOCULO COMUNALE E/O CAPPELLA PRIVATA O DEPOSITO CON DESTINAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULO DI CAPPELLA PRIVATA O COMUNALE E/O CELLETTA A QUALSIASI ALTEZZA CON RIMOZIONE LASTRA, APERTURA E CHIUSURA CON MATTONI E RIPOSIZIONAMENTO LASTRA</b>	Operazioni relative alle estumulazioni di cui alle voci precedenti e inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- apertura loculo</li> <li>- tumulazione dei resti mortali riesumati</li> <li>- chiusura del loculo con mattoni pieni e intonaco;</li> <li>- posa in opera della lastra di chiusura;</li> <li>- pulizia generale</li> <li>- smaltimento rifiuti</li> </ul>	<b>Costo Estumulazione di cui alle voci precedenti + € 70,00 + IVA (complessivi € 270,00 + IVA)</b>
<b>11</b>	<b>PER LE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 9 E 10, SE CONCOMITANTI O FUNZIONALI A TUMULAZIONE DI NUOVA SALMA (FUNERALE)</b>		<b>€ 300,00 +IVA</b>
<b>12</b>	<b>APERTURA LOCULO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELLA SALMA AD ALTRA DESTINAZIONE FUORI COMUNE O IN ALTRO CIMITERO COMUNALE</b>		<b>€ 60,00 + IVA</b>
<b>13</b>	<b>APERTURA DEPOSITO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELLA SALMA AD ALTRA DESTINAZIONE</b>		<b>€ 150,00 + IVA</b>
<b>14</b>	<b>APERTURA LOCULI PER ISPEZIONI</b>		<b>€ 60,00 + IVA</b>
<b>15</b>	<b>INUMAZIONE SALME NON MINERALIZZATE</b>		<b>€ 137,00 + IVA</b>
<b>16</b>	<b>RIMOZIONE, ACCANTONAMENTO E RIPOSA MONUMENTI FUNEBRI</b>	La ditta appaltatrice dovrà presentare al richiedente e al Comune apposito preventivo di spesa	=====
<b>17</b>	<b>PER OPERAZIONI E ATTIVITA' COMPLESSE E SOLAMENTE QUANDO NON RICONDUCEBILI ALLE OPERAZIONI DI CUI ALLE VOCI PRECEDENTI</b>	La ditta appaltatrice dovrà presentare al richiedente e al Comune apposito preventivo di spesa	=====
<b>18</b>	<b>CASSETTINA DI ZINCO</b>	Sempre già ricompresa nelle operazioni di cui sopra ove necessaria	
<b>19</b>	<b>SOGLIOLA DI ZINCO</b>	Costo supplementare qualora necessario	<b>€ 290,00 + iva € 250,00 + iva se sostitutiva della</b>

			<b>cassetina in zinco</b>
<b>Le tariffe si intendono al netto dell'IVA</b>			

Ogni prestazione di polizia mortuaria da realizzarsi da parte del concessionario dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ufficio Comunale di Stato Civile. Le prestazioni verranno fatturate dalla ditta concessionaria all'utente privato, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune di Vigolzone, con indicazione delle modalità di pagamento.

L'Amministrazione comunale rimane del tutto estranea ai rapporti intercorrenti a tale titolo tra ditta e avente causa (salvo un controllo delle tariffe applicate agli utenti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali).

**La ditta incaricata, con cadenza TRIMESTRALE deve presentare all'Amministrazione Comunale l'elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate a carico del cittadino e degli importi riscossi unitamente al documento attestante la regolarità contributiva (Durc) in corso di validità.**

#### **ART. 11 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

I corrispettivi relativi alle operazioni cimiteriali riportate all'Art. 8, rimarranno invariate per i primi tre anni di affidamento del servizio e potranno essere aggiornate con successiva Delibera di Giunta Comunale entro il 31.07.2020, a valere per il triennio successivo, con decorrenza dall'1.08.2020.

L'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI).

L'aggiornamento tariffario non potrà comunque superare del 10% l'importo attuale.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

La concessionaria aggiudicataria si impegna a comunicare al Responsabile Servizi Amministrativi del Comune, prima dell'avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13.08.2010, n. 136, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi alla presente concessione.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **ART. 13 – FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 9 sarà effettuato dall'utente privato in favore della ditta concessionaria, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Le prestazioni verranno fatturate dalla concessionaria, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune di Vigolzone, previste dal presente capitolato, con indicazione delle modalità di pagamento.

Tutte le fatture emesse dalla Concessionaria dovranno riportare il codice CIG legato al presente affidamento.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

1. verificare all'arrivo del feretro al cimitero la regolarità dei documenti amministrativi dell'impresa di pompe funebri, l'integrità del feretro e dei relativi sigilli;
2. fornire al Comune il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare il suddetto POS nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza;
3. adottare in occasioni delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in termini di professionalità e di decoro.

A tal proposito si rammenta che:

- la squadra di operatori sarà composta da minimo quattro persone e comunque da quante ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere;
- in tutte le operazioni svolte presso il cimitero comunale l'impresa concessionaria dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta;
- tutti gli operatori dovranno indossare un abbigliamento consono e decoroso alla funzione svolta;

- nell'ambito della stessa cerimonia dovrà essere inoltre garantita dalla squadra degli operatori, omogeneità d' indumenti nella scelta in ogni periodo dell'anno.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'affidatario di fumare, bere o mangiare durante le cerimonie funebri.

Nel caso di rottura di casse nei loculi o tombe di famiglia private, conseguentemente all'esplosione di gas putrefatti, la concessionaria, avvisati i familiari della salma, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti ed al ripristino dei luoghi con le opere necessarie in relazione ad ogni singolo caso. Nulla dovrà pretendere dall'Amministrazione Comunale mentre il privato dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute per foderare la cassa.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi e marmi da loculi e/o cappelle di famiglia a loculi, così come per la collocazione di lapidi e marmi per tombe a terra, per operazioni commissionate da privati sono a carico del privato stesso, che vi può provvedere o attraverso l'opera dell'aggiudicatario o tramite altro operatore privato esterno.

Gli oneri relativi alla collocazione dei resti mortali in cassetine di zinco o altro contenitore sono a carico del privato stesso.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi da tombe a terra e/o loculi, per operazioni commissionate dall'Amministrazione Comunale, sono compresi all'interno del corrispettivo.

#### **ART. 15 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sulla ditta concessionaria, restando il Comune di Vigolzone esonerato da ogni responsabilità e onere.

Il concessionario s'impegna inoltre a:

1. segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza dei cimiteri;
2. a rendersi disponibile a coordinare l'erogazione dei propri servizi con gli altri fornitori del Comune, valutandone, se richiesto, le modalità di intervento.

#### **ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO**

Tutti i servizi elencati nell'art. 1 sono effettuati direttamente dall'impresa concessionaria con mezzi e personale proprio.

L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'impresa concessionaria, che verranno dedicate al servizio dovrà essere comunicato all'Amministrazione alla stipula del contratto.



Il personale dipendente dell'impresa concessionaria, che svolgerà il servizio all'interno dei cimiteri comunali, dovrà essere munito del cartellino di riconoscimento, con allegata foto tessera, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Nello svolgimento dei servizi l'impresa concessionaria è libera di organizzare il personale e i mezzi secondo criteri e modalità proprie e risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne i d.p.i. occorrenti.

Il personale dipendente dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore.

La concessionaria dovrà far pervenire all'Amministrazione dichiarazione scritta sull'informazione e formazione, ai sensi della normativa 81/08, al/del proprio personale dipendente impiegato.

L'impresa concessionaria, su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà sostituire il personale che eventualmente si trovasse in contrasto con le disposizioni dei commi precedenti.

L'impresa concessionaria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria di servizio.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà all'applicazione delle penali di cui all'art 27 del presente capitolato fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza. L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'affidamento in concessione del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, INPS, INAIL, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, il responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali adempimenti in qualunque momento.

#### **ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta concessionaria e verificherà la regolare esecuzione dei servizi cimiteriali rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.

## **ART. 18 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi, sono previsti oneri interferenziali come indicato nel **Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 n° 81**.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l' idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto.

## **ART. 19 – GESTIONE RIFIUTI**

La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale di appalto dovrà essere eseguita dalla concessionaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere smaltiti dalla concessionaria.

La ditta concessionaria, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque differenziare le diverse tipologie di rifiuti.

La concessionaria, qualora avesse la necessità di posizionare contenitori a tenuta stagna a norma, dovrà concordarne con l'Ente il posizionamento.

Ogni qualvolta che ciascuno di questi contenitori risultasse pieno dovrà essere garantito lo smaltimento dei rifiuti presso idoneo sito autorizzato.

I rifiuti inerti e le lapidi dovranno essere conferiti in appositi contenitori, separati dai rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori, predisposti dal Comune, in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine).

## **ART. 20 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'impresa concessionaria del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa concessionaria per l'esecuzione della concessione, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.

A tale fine, il Concessionario nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo della concessione del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto della medesima, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato d'Oneri.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione dei servizi oggetto di concessione.

Ai fini della presente concessione nell'anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati: il Committente, la Concessionaria nonché ogni altro soggetto contrattualmente definito, partecipante alle attività che formano oggetto del servizio da affidarsi.

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- euro 3.000.000,00 per sinistro;
- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

e dovrà recare le seguenti condizioni estensive minime, in deroga alle eventuali esclusioni d'uso dello stampato ANIA:

- estensione per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- estensione per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- estensione per i danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
- estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- estensione per i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- estensione per i danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno;
- estensione per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- estensione ai danni subiti da non dipendenti che partecipano all'esecuzione dei servizi;

- estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori in genere;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi, conseguenti a sinistro risarcibile.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Il Comune di Vigolzone è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

***In caso di aggiudicazione della concessione a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti***

#### **ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

## **ART. 22 – REFERENTE DEL SERVIZIO**

La ditta concessionaria si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

A tal fine, alla Concessionaria incombe l'obbligo di designare un responsabile per la gestione del servizio.

Tale nomina dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque, prima che abbia luogo l'effettiva consegna di gestione del servizio. Di tale soggetto, che dovrà tenere i contatti con il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, dovranno essere comunicati anche i recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail.

Al soggetto designato saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte del Comune e il controllo delle attività effettivamente svolte.

## **ART. 23 - RISERVATEZZA**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **ART. 24 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO.**

Il Comune di Vigolzone si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo, idonea ed opportuna, sull'andamento del servizio e sul personale impiegato, procedendo con sopralluoghi, ispezioni e verifiche unilaterali o condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario. Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Concessionario dal presente Capitolato Speciale.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, fornendo al Comune tutte le informazioni richieste e consentendo le verifiche, ispezioni e qualsiasi altra operazione conoscitiva di carattere tecnico, nonché, su richiesta del medesimo, l'accesso alla documentazione fiscale (fatture) rilasciate alla famiglia del defunto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

#### **ART. 25 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

#### **ART. 27 – PENALI**

Per ritardi, erronea esecuzione, difformità di esecuzione, abbigliamento e comportamenti non dignitosi o irrispettosi evidenziati durante lo svolgimento dei servizi, il Comune applicherà alla Ditta una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancato adempimento, fermo restando l'obbligo di eliminare le cause del mancato adempimento e di conformarsi alle disposizioni previste nonché l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione.

Fatte salve le azioni di recupero del credito, per ritardi o mancato versamento del canone annuo di cui all'art. 4 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00).

L'applicazione delle sanzioni può essere cumulativa.

Per l'applicazione delle penali deve essere osservata la seguente procedura:

- il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, rilevato l'inadempimento, alla formale contestazione dello stesso con raccomandata A/R inviata al domicilio dell'Concessionaria o equivalente Posta elettronica certificata;
- l'Concessionaria avrà facoltà, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione, di presentare controdeduzioni scritte al Direttore dell'esecuzione del contratto;
- acquisite le controdeduzioni il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, se ritenuto opportuno e valutata la gravità dell'inadempimento nonché il grado di responsabilità, alla determinazione e all'applicazione della penale, che dovrà essere comunicata al domicilio dell'Concessionaria.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte dalla Concessionaria entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Amministrazione applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a giudizio dell'Amministrazione, le controdeduzioni della Concessionaria non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

Qualora l'impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale avrà, inoltre, la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa aggiudicataria inadempiente, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, avvalendosi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

#### **ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario deve costituire una "*garanzia definitiva*" in favore del Comune Vigolzone di importo pari al 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali), sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, e la cauzione verrà escussa nella misura intera.

## **ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del'Aggiudicatario sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

L'Aggiudicatario si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Aggiudicatario s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'Aggiudicatario acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Aggiudicatario garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali

## **ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- intervenuta inidoneità dell'Aggiudicatario e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati, in quanto vietati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;



- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigolzone.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto ad introitare dall'utenza privata i corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi cimiteriali già regolarmente eseguite.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione della ditta concessionaria dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

#### **ART. 31 - RECESSO**

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016. Il Comune, dopo la stipula del contratto, può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012:

- ✓ qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente affidamento, senza che il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo;
- ✓ previa formale comunicazione al concessionario con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
- ✓ in caso di rifiuto dell'aggiudicatario ad una modifica delle condizioni contrattuali tale da consentire il rispetto del limite posto dalla convenzione Consip.

#### **ART. 32 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Vigolzone, nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto

con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'Aggiudicatario eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta concessionaria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve. Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

#### **ART. 33 – NORME ANTIMAFIA**

Il presente affidamento è soggetto alla normativa antimafia vigente.

#### **ART. 34 - CONTROVERSIE**

Qualora insorgessero delle contestazioni tra il Comune concedente e la Concessionaria si procederà a tentativo di risoluzione bonaria ai sensi del combinato disposto degli art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato accordo è esclusa la procedura di arbitrato e la controversia verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

#### **ART. 35 – CLAUSOLE VESSATORIE**

Le clausole contenute negli articoli 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

#### **ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.